

DEFINIZIONE DI CIRCOSCRIZIONE

L'art. 13 della Legge 142/90 stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 100,000 abitanti articolino il loro territorio in Circoscrizioni di Decentramento.

Il Consiglio comunale di Palermo, con deliberazioni n. 300 del 6.12.95, n. 34 del 24.1.96 e n. 230 del 30.12.96, ha approvato il Regolamento per il Decentramento, suddividendo il territorio comunale in otto Circoscrizioni, ottemperando così alla legge sopracitata.

Organi istituzionali della Circoscrizione sono il Consiglio e il suo Presidente. Il Consiglio é eletto a suffragio diretto cioè da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio nella prima seduta utile.

Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Con la funzione di partecipazione è attribuita alle Circoscrizioni il ruolo di rappresentanza delle esigenze della popolazione, di partecipazione alle scelte di consultazione su diverse materie di competenza del Comune. Per quanto riguarda i Servizi di Base, competenza delle Circoscrizioni, essi si articolano in Servizi Sociali e Servizi Culturali e Sportivi.

Attraverso le delibere quadro che il Consiglio Comunale va ad approvare, relative a ciascuno dei Servizi di Base, alle Circoscrizioni é affidata la gestione di tali servizi, che, così decentrati, subiranno miglioramenti nel senso dell'efficacia e saranno di più agevole fruizione per i cittadini.

L'art. 29 del Regolamento per il Decentramento individua i vari **Servizi sociali**:

- servizi domiciliari (assistenza domiciliare per gli anziani soli o che non hanno adeguato supporto familiare)
- servizi residenziali (ricovero minori con particolari situazioni familiari e anziani soli senza adeguato supporto familiare in strutture convenzionate con il Comune)
- servizi di integrazione economica (assistenza economica ordinaria, che a sua volta si articola in forma continuativa e in forma temporanea, straordinaria; assistenza economica a invalidi sul lavoro, invalidi di guerra, minori riconosciuti dalla sola madre, famiglie di detenuti ed ex detenuti, famiglie affidatarie; contributo alloggiativo)
- servizi per il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate
- servizio sociale professionale territoriale
- segretariato sociale
- centri sociali diurni

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE OPERANTE NELLE CIRCOSCRIZIONI

L'Attività del servizio sociale territoriale é rivolto alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardante i residenti; il servizio intende realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale, mediante l'utilizzo di risorse individuali, ambientali ed istituzionali. In particolare svolge i seguenti compiti:

Per i minori

- assistenza nei rapporti con l'autorità giudiziaria minorile (penale e civile)
- compiti relativi all'adozione italiana ed internazionale
- progettazione e realizzazione degli interventi di affidamento in collaborazione con il Servizio Affidi
- interventi contro l'abuso ed il maltrattamento
- valutazione, avviamento e monitoraggio dei progetti di intervento sociale
- vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semi-residenziali
- attività connesse alle problematiche e della dispersione scolastica, in collaborazione con l'Asl

Per gli anziani

- servizio di assistenza domiciliare
- servizio di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con l'Asl
- collaborazione con l'Area d'integrazione sociale del settore Attività sociali per i servizi di attività lavorativa integrata, di telesoccorso, di soggiorni vacanze e di vigilanza nelle strutture residenziali inserimento in strutture residenziali
- progetto "Anziani - Universitari"
- attivazione del monitoraggio di progetti di aggregazione sociale e dei centri diurni
- rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, interne ed esterne all'Amministrazione comunale
- servizio di emergenza anziani

Per i soggetti affetti da disagio psichico, handicap, tossicodipendenze, alcolismo

- raccordo operativo con le Comunità Alloggio
- attivazione e monitoraggio dei progetti
- rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private. interne ed esterne all'Amministrazione comunale assistenza economica
- servizi di emergenza

Per i giovani e gli adulti

- servizi di emergenza
- servizi di assistenza economica
- servizi per gli immigrati
- servizi per l'integrazione culturale
- servizi inerenti alle problematiche giovanili
- rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, interne ed esterne all'Amministrazione comunale
- altro

GIUSTIZIA MINORILE

Quadro normativo di riferimento

A partire dall'emanazione delle regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della Giustizia minorile (New York 1985) e dalla ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/91), si è registrata anche in Italia l'emanazione di significativi provvedimenti legislativi.

In questi anni è maturato il clima idoneo alla integrazione e al confronto fra ricerca teorico-scientifica e contenuti normativo-istituzionali riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

I mutamenti culturali e storico sociali hanno spinto anche la Giustizia minorile a porre richieste specifiche alla psicologia per comprendere le problematiche che il minore si trova ad affrontare. Ciò al fine di intervenire nella maniera più opportuna tentando di conciliare il diritto della persona minorenni ad essere tutelata dallo stato con il diritto della società alla sicurezza.

Le disposizioni sul processo penale minorile emanate con il D.P.R. 448/88 hanno definito un "nuovo processo penale" a forte valenza educativa. Tali disposizioni riconoscono formalmente il nesso esistente fra condizioni di esistenza svantaggiate e disagio minorile che si può anche esprimere in comportamenti antisociali. Il nuovo processo minorile, si sforza, per quanto possibile di eliminare gli effetti dannosi che può provocare l'ingresso nel circuito penale del minore e tende a produrre risposte adeguate a ciascuna situazione individuale con lo scopo principale di non interrompere i processi educativi in corso. Non più quindi interventi penali esclusivamente punitivi ma orientati al recupero del processo evolutivo in cui l'adolescente è coinvolto.

Per riuscire in tale intento il sistema giustizia dovrà e potrà intervenire soltanto avendo prima conosciuto il ragazzo, la sua storia, il significato che lo stesso ha attribuito al reato per adeguare a giusta sanzione ed individuare le strategie per aiutarlo.

Con la successiva legge 216/91 il legislatore attraverso il finanziamento di progetti di prevenzione del rischio di coinvolgimento di minori in attività criminose, ha inteso promuovere e supportare le risorse esistenti sul territorio nel prendersi carico del disagio e della devianza minorile, attraverso interventi volti alla socializzazione-risocializzazione dei minori.

Ma è la cosiddetta Legge Turco, la legge 285/97, che in Italia affronta per la prima volta il tema dei diritti dell'infanzia secondo una logica promozionale e integrata nel territorio, sostenendo quello che ormai viene da più parti definito come una sorta di atto educativo, tra le istituzioni e tra le generazioni centrato sui bambini, sugli adolescenti, sui ragazzi. Prosegue con la stessa logica la legge quadro sull'assistenza n. 328/2000 che ha lo scopo di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali che coinvolga sia soggetti pubblici che del privato realizzato attraverso politiche sociali universalistiche. Un'importante innovazione di questa legge è l'aver introdotto gli organismi del terzo settore accanto ai soggetti istituzionali chiedendo a questi ultimi di riconoscere e agevolare il ruolo del non profit in quanto soggetto attivo nella progettazione e nella realizzazione del sistema integrato dei servizi.

Concezione della devianza minorile come espressione di disagio

Il disagio di questi ragazzi sarebbe generalmente ascrivibile all'area relazionale, al disorientamento valoriale, a condizioni di solitudine all'interno della famiglia, tutte precondizioni dalle quali spesso derivano stati di fragilità emotiva. Tale disadattamento si esprime oggettivamente come relazione disturbata con uno specifico ambiente (scuola, famiglia, gruppo dei pari), mentre il disagio è una condizione legata a percezioni soggettive di malessere. Accade spesso che forme di disagio tendano a trasformarsi in disadattamento, per la radicale difficoltà degli adolescenti ad affrontare i compiti evolutivi. I ragazzi tendono allora a mettere in atto i cosiddetti comportamenti "impropri", cioè quelle condotte che possono ritenersi inadeguate al conseguimento dei compiti evolutivi propri dell'adolescenza. Partendo allora da un'ottica psicopedagogica, l'adozione da parte dell'adolescente di tali comportamenti può essere interpretata come una estensione della tendenza propria di questa età a manifestare la sofferenza psichica anche attraverso l'azione (il cosiddetto "acting out"). Quando il soggetto ha strutturato una identità poco salda, esito di frustrazioni precoci e di gravi limitazioni ad una equilibrata crescita può essere spinto a sviluppare una attività espansiva e frenetica priva di funzionalità adattiva, ma che comunica il disagio. Secondo il paradigma comunicativo sostenuto da De Leo, autore di numerosi studi e ricerche sul tema della giustizia minorile, la devianza può essere una delle possibilità di comunicazione degli esseri umani, soprattutto una modalità scelta per rendere più evidente un messaggio. L'azione umana secondo tale paradigma è intesa come costruito comunicativo in una prospettiva sistemica; l'interazione umana si caratterizza per l'impossibilità di non comunicare. L'azione quindi va considerata come una struttura unitaria, un linguaggio comunicativo che rinvia anche al rapporto fra l'individuo e il suo Sé, la sua famiglia, gli altri sistemi relazionali. Per spiegare la devianza, secondo questo assunto non ci possono essere delle ipotesi causali specifiche o degli elementi comunicativi che rappresentano delle costanti. Si valorizzano invece degli assunti dell'approccio sistemico come quello dell'equifinalità secondo cui da condizioni di partenza diversi si può giungere a esiti comportamentali simili. L'azione umana è considerato un processo il cui esito è un qualcosa che il soggetto costruisce nelle sue interazioni durante il processo stesso. Le azioni, i comportamenti, gli eventi, acquisiscono significato solo alla luce del contesto in cui si verificano. Per contesto non si intende comunque soltanto il luogo, le circostanze, il momento ma anche la situazione interpersonale, comunicazionale e simbolica. Solo nel contesto si possono trovare i criteri, la matrice simbolica, significativa per capire il ragazzo.

Gli interventi che ad oggi la città di Palermo ha posto in essere nei confronti del disagio minorile rispetto al passato sono apprezzabili. La legge 216/91 prima e la 285/97 in seguito, finanziando progetti per la prevenzione del rischio in attività criminose di minori, ha infatti spinto le associazioni, già esistenti nelle varie circoscrizioni, ad investire proprie risorse a favore della fascia minorile. Sono sorti così, in diversi quartieri di Palermo, centri aggregativi per la fascia dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni. Tali centri si occupano, nella maggioranza dei casi, di attività ludico-ricreative e di recupero scolastico e accolgono i minori segnalati dai servizi sociali territoriali o utenza spontanea.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E
DELLE

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE MATERIALI
DEI BENI E DEI SERVIZI

- Centri per la Giustizia Minorile (CGM)
- Istituti penali per i minorenni (IPM)
- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)
- Centri di Prima Accoglienza (CPA)
- Comunità

1) Centri per la giustizia Minorile

I Centri per la Giustizia Minorile (CGM) sono organi del decentramento amministrativo che possono avere competenza sul territorio di più regioni e in questi casi fanno riferimento a più Corti d'appello. Esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 28 Giugno 1955 n. 1538

Articoli 7, 8 e 13 del Decreto Legislativo 28 Luglio 1989 n. 272

Circolare n. 37326 del 28 dicembre 2006 "Modello organizzativo ed operativo del Servizio Tecnico dei Centri per la Giustizia minorile"

2) Istituti penali per i minorenni

Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria — custodia cautelare, espiazione di pena — nei confronti dei minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il

diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e il diritto a mantenere i legami con le figure parentali e più significative. Tali obiettivi si concretizzano attraverso un programma di interventi progettuali, da attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, giornalini d'istituto. Lo scopo delle iniziative è quello di stimolare, lo sviluppo, la maturazione, la crescita e la responsabilizzazione dei minori in detenzione.

Il Magistrato di Sorveglianza, presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell'art. 69 della legge 354/75 e dell'art. 5 del D.P.R. 230/00.

L'utenza degli Istituti penali per i Minorenni è costituita da:

- minorenni in custodia cautelare
- minorenni in esecuzione pena
- Ultradiciottenni che, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21° anno di età, il soggetto transita in un Istituto per adulti. La continuità trattamentale nel passaggio dei giovani adulti dal settore minorile a quello degli adulti é disciplinata dalla circolare n. 5 del 26 luglio 2006.

Normativa di riferimento

Legge 26 luglio 1975 n. 354

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230

Circolare n. 60080 del 19 gennaio 1995 "Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni"

Circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni"

Circolare n. 5 del 26 luglio 2006 "Continuità e trattamento dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria"

3) Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale.

Attuano gli interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale" e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994.

Tali Servizi forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Gli USSM svolgono attività di sostegno e controllo in tutte le fasi di attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a procedimento penale in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.

Normativa di riferimento

Legge 16 luglio 1962 n. 1085

Legge 26 luglio 1975 n. 354

Decreto del Presidente della Repubblica 1988 n. 448

Decreto Legislativo 28 Luglio 1989 n. 272

Circolare n. 72676 dei 16 maggio 1996 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM"

Circolare n. 5331 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni" e "La carta del Servizio".

Circolare n. 5 del 26 luglio 2006 "Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria"

4) Centri di Prima Accoglienza

I Centri di Prima Accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la permanenza degli stessi senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.

L'equipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Art. 9 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272

Circolare n. 37326 del 28 dicembre 2006 "Modello organizzativo, operativo, funzionale e strutturale dei Centri di Prima Accoglienza"

5) Comunità

Nelle Comunità si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88. La finalità principale è avviare un processo di sensibilizzazione.

A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448

Art. 10 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272

Circolare n. 19258 del 16 giugno 2004 "Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell'Amministrazione"

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Direzione Generale del
personale e della
formazione

Direzione
generale

per il bilancio e della
contabilità della

istituto superiore di studi

Direzione generale delle
risorse materiali dei beni
e dei servizi

Direzione generale
dei detenuti e del
trattamento

Direzione generale
dell'esecuzione penale

Il DIPARTIMENTO dell'Amministrazione Penitenziaria provvede:

- allo svolgimento dei compiti inerenti alla esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione;
- all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e dei servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;
- al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
- alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

Istituti penitenziari

Ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (O.P.), gli istituti penitenziari per adulti si distinguono in:

1. Istituti di custodia cautelare;
2. Istituti per l'esecuzione delle pene;
3. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
4. Centri di osservazione

GLI ISTITUTI DI CUSTODIA CAUTELARE, ai sensi dell'art. 60 O.P., sono le case mandamentali e le case circondariali.

Entrambe, a seguito della istituzione del giudice unico in primo grado e della abolizione delle funzioni pretoriali e della conseguente soppressione del concetto di mandamento sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria ed assicurano la custodia delle persone fermate o arrestate dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti in transito. Nelle case circondariali sono altresì istituite sezioni per l'espiazione della pena.

GLI ISTITUTI PER L'ESECUZIONE DELLE PENE, ai sensi dell'art. 61 O.P., sono le case di arresto (mai istituite) e le case di reclusione, destinate all'espiazione della pena.

GLI ISTITUTI PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA sono, ai sensi dell'art. 62 O.P., le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

I CENTRI DI OSSERVAZIONE, ai sensi dell'art. 63 O.P., sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti dove vengono attuate le attività di osservazione scientifica delle personalità dei detenuti e possono essere utilizzati per effettuare perizie medico-legali nei confronti degli imputati.

Uffici di esecuzione penale esterna

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005, n.154 che ha modificato l'art 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che costituiva i Centri di servizio sociale per adulti dell'amministrazione penitenziaria.

Il loro coordinamento é affidato agli Uffici dell'esecuzione penale esterna presso i Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria.

Gli Uffici provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Prestano la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli assistenti sociali in servizio negli **UEPE** svolgono le attività indicate dall'art. 72 della legge: compiti di vigilanza e/o di assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata.

Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno (applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza) l'Ufficio **si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano sul territorio.** Le intese operative con i servizi degli enti locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva integrata d'intervento.

Gli indirizzi generali e il coordinamento in materia sono dettati dalla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Assessorato per le Politiche sociali città di Palermo

Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato

Attuazione degli interventi previsti dalla L. R. n. 20/99: misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari;

interventi in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura;

misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute e alle altre istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura;

interventi per la formazione e la informazione, interventi per le vittime del dovere o caduti nell'adempimento di atti eroici,

monitoraggio dei fondi strutturali.

Le Politiche Sociali nel Documento economico-finanziario 2009/2013, Regione Sicilia

Tra le altre....come priorità di intervento é stabilita alla lettera C

C) Garantire migliori condizioni di sicurezza e di legalità in particolare nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza, oltre che tramite azioni di prevenzione/repressione ad opera delle forze di polizia e del sistema giudiziario, sarà perseguito attraverso azioni volte a promuovere l'innalzamento della qualità della vita, della qualità urbana, di nuove prospettive di educazione e promozione sociale, di contenimento delle aree di emarginazione ad opera della Amministrazione regionale e degli Enti Locali, in stretto coordinamento con le Prefetture.

In continuità con le azioni realizzate tramite l'APQ "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità", le cui azioni sono in corso di completamento, si opererà per progetti e per obiettivi comuni, fortemente radicati a livello territoriale, piuttosto che per competenze istituzionali, perfezionando formule già sperimentate di raccordo e coordinamento innovativo tra i diversi soggetti interessati, sia istituzionali che del privato sociale, nonché forme di integrazione tra risorse pubbliche e private.

In particolare si prevedono le seguenti azioni.

- Migliorare l'individuazione delle priorità territoriali e tematiche nelle quali integrare il profilo della sicurezza e sulle quali costruire moduli di intervento dedicati, concentrando le azioni, in particolare nelle aree connotate dalla presenza di forti potenzialità di sviluppo e da fenomeni rilevanti di criminalità organizzata;
- Adottare misure e azioni di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari
- Sostenere iniziative a supporto della lotta al racket e alla usura
- Rafforzare gli strumenti di cooperazione interistituzionale (ad es. gli accordi di programma) quale reale sede di informazione, confronto e codecisione strategica
- Contrastare le forme di abuso, di devianza e di illegalità tramite azioni preventive gli sensibilizzazione, informazione e formazione soprattutto rivolte alle giovani generazioni:
- Potenziare il ruolo della polizia locale, attraverso azioni formative e di sostegno, in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite in materia di sicurezza e migliorare l'attività di indirizzo e coordinamento a livello regionale
- Rafforzare l'impatto dei progetti attivati tramite il servizio civile in relazione alle priorità strategiche sopra descritte.

Il convegno ha l'obiettivo di porre all'attenzione degli operatori del diritto e della società civile anche la problematica del coinvolgimento dell'"unità famiglia" nei contesti di criminalità organizzata.

Il nucleo familiare subisce continui attacchi dagli episodi criminali: dai minori reclutati dalle organizzazioni mafiose a quelli coinvolti sulla scia di tradizioni delinquenziali familiari.

Quali i motivi scatenanti delle fattispecie connesse al mondo della criminalità organizzata? Quale efficacia riconoscere alla c.d. "cultura della legalità"?

E quale l'efficacia degli interventi scolastici e dei servizi sociali territoriali e ministeriali?

Al di là degli interventi di prevenzione, tuttavia, anche la recidiva va sottoposta ad un attento riesame per valutare l'effettiva incidenza della stessa – unitamente alla fattispecie di reato maggiormente responsabili della lesione dell'integrità familiare – sulla disgregazione del nucleo familiare.

Integrazione famiglia-scuola-territorio

Partendo dalla complessità dell'attuale contesto sociale e dalle difficoltà educative delle giovani generazioni, risulta strategica la valorizzazione delle potenzialità di una proficua collaborazione tra scuola e famiglia e l'importanza di una fattiva corresponsabilità educativa tra le due istituzioni sia per la crescita sia per lo sviluppo dei giovani.

L'istituzione scolastica può e deve promuovere il ruolo determinante della qualità delle relazioni educative adulti-minori, nei diversi contesti di intervento (all'interno della scuola stessa, della famiglia, degli oratori, dei consultori, ecc.).

Scuola e famiglia, due grandi sistemi, entrambi influenti sull'educazione dei bambini, hanno dovuto rivedere i loro rapporti, rispetto al passato, per andare incontro alle trasformazioni sociali di questi ultimi decenni che hanno visto cambiare queste stesse istituzioni.

Da quest'ottica si vede l'interazione tra due sistemi molto complessi e influenti nella crescita del bambino, che cercano di entrare in contatto, con tutte le difficoltà che tale relazione potenzialmente porta con sé, considerando che la scuola e la famiglia si basano su obiettivi educativi differenti. Scuola e famiglia, pur partendo da regole e finalità educative un po' diverse avrebbero bisogno di integrarsi, di entrare in contatto in forma serena e collaborativa per poter essere utili allo sviluppo della personalità degli alunni. Quando uno dei due microsistemi non trovano un accordo per iniziare un lavoro di collaborazione, i motivi possono essere tanti, tutti spesso riconducibili alle resistenze dell'uno o dell'altro microsistema ad aprirsi ad una eventuale modifica delle proprie regole strutturali.

La scuola e gli insegnanti hanno un ruolo essenziale nella formazione delle future generazioni: insieme, essi, devono rendersi responsabili del miglioramento della qualità scolastica alla luce della corresponsabilità educativa e della partnership scuola-famiglia, trovando forme di "alleanza educativa".

Tra i due microsistemi deve svilupparsi un vero patto che consenta a insegnanti e genitori di conoscere i percorsi a scuola e a casa dei ragazzi, così da poter costruire insieme il loro futuro.

Sullo sfondo della relazione di scambio scuola-famiglia, è presente il territorio.

La famiglia, la scuola e i servizi del territorio rappresentano un patrimonio sociale di enorme valore. Occorre, pertanto, sviluppare un sistema di rete tra famiglia, scuola, servizi e territorio per un coerente e integrato intervento rispetto alle problematiche giovanili generali e specifiche.

L'istituzione scolastica intesse una notevole gamma di relazioni con diversi Enti ed Agenzie Educative Sociali presenti sul territorio:

medico, psicologo, assistente sociale, educatore, servizi per l'integrazione lavorativa e con tutta una serie di altre agenzie educative (parrocchia, gruppi sportivi...)

Un progetto educativo di rete che veda attivamente coinvolti i tre attori principali, famiglia-scuola-territorio, non sviluppa solo interventi di prevenzione, ma soprattutto di promozione.